



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. IX/ XXVIII R.G.

Il Giudice

letti gli atti e sentite le parti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'XI/IV/XXIX;

ritenuto che, alla luce delle attuali acquisizioni istruttorie, emerge che:

- l'odierna opposta ALFA srl ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma di € 20.000, quale saldo del corrispettivo pattuito, di € 134.200, con la odierna opponente Beta srl, in relazione alla compravendita di un impianto usato, composto da n. 3 macchinari, in atti meglio specificato, stipulata in data V/VIII/XVIII, con garanzia di corretto funzionamento (decreto ingiuntivo n. XII/XXVIII del Tribunale di Bari);

- la parte acquirente, BETA srl, ha proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio, ascrivendo il mancato pagamento del saldo di € 20.000 al malfunzionamento dell'impianto acquistato, seguendone una fitta corrispondenza via mail, dalla quale si ricava che la parte alienante, al fine di porre rimedio ai difetti del bene venduto, ha inviato alla BETA vari pezzi sostitutivi, anch'essi tuttavia pretesi come "non funzionanti o comunque inadidonei a garantire il funzionamento"; sicchè, ha spiegato domanda riconvenzionale pari a € 58.561,97, per danni derivanti dai presunti esborsi sostenuti per rendere l'impianto funzionante (affidamento della produzione ad azienda esterna; acquisto di accessori sostitutivi);

- come già rilevato con ord. XII/IX/XXVIII, le eccezioni relative ai vizi della strumentazione venduta, sollevate dalla parte acquirente-opponente, risultano tempestive e non meramente dilatorie (consegna merce in data XIII/X/XXV, circostanza non contestata; contestazione dei vizi in data XVI/X/XXV, giusta mail *sub* all. 5 atto di citazione, la cui avvenuta ricezione da parte del venditore risulta provata quanto meno dall'intervenuto invio del ciller sostitutivo);

- in sostanza, il comportamento dell'acquirente può scindersi in due momenti: in un primo tempo, il rifiuto di corresponsione del saldo di € 20.000 è qualificabile quale ipotesi di legittimo esercizio di autotutela privata *ex art. 1460 c.c.*, secondo il noto brocardo *inadimplenti non est adimplendum*, cui,

tuttavia, è seguito un lungo periodo di inerzia; in un secondo momento, e solo a seguito della comparsa di costituzione, di fatto detto rifiuto di corresponsione è qualificabile in un'azione *ex art.* 1492 e 1495 c.c., sostanziandosi nella richiesta di riduzione del prezzo per inesattezza dell'adempimento, alla luce del malfunzionamento della *res*;

- comunque, risulta provato un effettivo malfunzionamento dell'impianto acquistato;

- tuttavia, come osservato dall'alienante-opposta, provata l'inidoneità dell'impianto, l'opponente avrebbe potuto e dovuto agire giudizialmente per l'adempimento o la risoluzione del contratto, anziché continuare a impiegare il macchinario, di fatto rendendosi inadempiente con riguardo all'obbligo di corresponsione del prezzo;

- alla luce della documentazione esibita, è evidente l'alea istruttoria in punto di riferibilità causale delle difformità, eccepite nell'atto introduttivo, al malfunzionamento della macchina; invero, non è dato comprendersi se i difetti che hanno portato agli esborsi per l'acquisto di pezzi sostitutivi siano legati a vizi esistenti *ab origine* (ovvero, sin dal momento della consegna) o, piuttosto, se costituiscano problematiche fisiologiche e connaturate alla normale usura di un macchinario industriale, peraltro già acquistato come usato; inoltre, dalle emergenze documentali non è possibile ricavare se, sul libero mercato, i pezzi in questione fossero acquistabili a prezzi più vantaggiosi;

- la riconvenzionale pare priva di supporto probatorio, non risultando allo stato dimostrato che l'affidamento dei lavori ad azienda esterna sia ascrivibile eziologicamente al preteso inadempimento del venditore, potendo lo stesso, parimenti e ragionevolmente, riferirsi a scelte gestionali; inoltre, la opponente non ha allegato alcuna impossibilità di poter lavorare in proprio in assenza del macchinario, né che le reperite condizioni di acquisto e di affidamento fossero le meno onerose per l'attività produttiva, di contro limitandosi ad asserzioni apodittiche;

- e ancora, stabilito per autonomia negoziale il prezzo di € 134.200, è evidente che qualsivoglia malfunzionamento dell'impianto non può portare il costo dell'impianto medesimo a superare il corrispettivo pattuito per la *res* idonea all'uso, come invece preteso dalla parte acquirente attraverso la riconvenzionale, cumulando al prezzo il preteso danno;

considerato che, per quanto detto, alla luce delle prospettazioni difensive svolte dalle parti nel pieno contraddittorio, nonché delle emergenze documentali, prima di dar effettivo corso all'attività istruttoria, **onde contenere la non esigua alea del giudizio**, nonché i costi e i tempi della presente

lite giudiziaria, sino alla sua prosecuzione alla fase definitiva, per le parti e per l'Ufficio, appare opportuno formulare, ex art. 185 bis c.p.c. una proposta di conciliazione -come tale priva di qualunque valore di anticipazione dell'eventuale decisione finale, in rito o nel merito- nei termini che seguono:

1) REVOCA del decreto ingiuntivo *de quo*;

2) a definitiva tacitazione di ogni pretesa scaturente dai fatti dedotti in causa, parte opponente, acquirente, VERSA a parte opposta, alienante, la somma onnicomprensiva e attualizzata di € 10.000;

3) SPESE del giudizio interamente compensate, in ragione della volontà transattiva manifestata da entrambe le parti, nonchè per la notevole riduzione del *quantum*;

rammentato che, oltre al contegno delle parti integrante mancata risposta alla proposta o rifiuto della stessa sostanzialmente ingiustificato, valutabile per norma generale nella sede della regolamentazione finale delle spese, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c.;

rammentato, inoltre, l'art. 96, co. 3, c.p.c.;

p.q.m.

riservato ogni altro provvedimento, anche istruttorio;

RINVIA la causa all'udienza del IV/VII/XXIX per la verifica dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa *ex art 185 bis c.p.c.* che precede e per l'eventuale seguito correlato all'adesione (e non anche, in caso di esito negativo, per l'espletamento dell'interrogatorio formale già ammesso, il quale, del caso, sarà rinviato a successiva udienza in base a calendario da definirsi all'esito della dichiarazione delle parti in ordine alla proposta conciliativa).

Si comunichi.

Bari, III/V/XXIX

Il Giudice  
CCCCCCC